

Codice A1813B

D.D. 12 aprile 2021, n. 954

L.r. n° 45/1989 Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione costruzione di nuovo complesso abitativo in comune di Cesana Torinese, Frazione San Sicario Alto, Località Clos de la Chapelle - Richiedente: M.G. Immobiliare s.r.l. (P. IVA 08975970016)



ATTO DD 954/A1813B/2021

DEL 12/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n° 45/1989 Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione costruzione di nuovo complesso abitativo in comune di Cesana Torinese, Frazione San Sicario Alto, Località Clos de la Chapelle - Richiedente: M.G. Immobiliare s.r.l. (P. IVA 08975970016)

Vistai:

- l'istanza pervenuta in data 05/12/2020, prot. in ingresso n° 61015/A1813B, presentata dalla società M.G. Immobiliare s.r.l. (P. IVA 08975970016), con sede in Piazza Castello, 17 - 20121 Milano, volta ad ottenere la autorizzazione per la realizzazione di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla costruzione di un nuovo complesso abitativo su terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 individuati al NCT del comune di Cesana Torinese, Sezione B, foglio n° 5, particelle n° 86, 326, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 339, 340, 342, 381 e 424, Frazione San Sicario Alto, Località Clos de la Chapelle;
- la comunicazione prot. n. 62610/202015/12/2020 con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento, richiesta la documentazione integrativa, e si informava che l'istanza sarebbe stata istruita quando fosse stata presentata nel termine di trenta giorni dal ricevimento della nota la documentazione richiesta e che i termini per la conclusione del procedimento venivano sospesi per un tempo massimo di trenta giorni;
- la nota prot n. 64171/2020 del 23/12/2020 con cui MG Immobiliare richiedeva la sospensione dei termini concessi per la presentazione della documentazione integrativa a causa di impedimenti di varia natura;
- la nota prot. n. 64826/2020 pervenuta in data 29/12/2020 con cui si comunicava l'impossibilità di concedere la proroga richiesta e si invitava a fornire, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, specifiche osservazioni che consentissero di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. n° 241/1990 e ss.mm.ii;
- la documentazione integrativa consegnata in data 12/03/2021, prot. n. 12811/2021, in data

15/03/2021, prot. n. 12944/2021 e in data 22/03/2021 prot. n. 14114/2021;

Considerato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento proposto rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della L.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- la nota prot. n. 64826/2020 in data 29/12/2020 con cui si comunicava l'impossibilità di concedere la proroga richiesta con la nota prot. n. 64171/2020 pervenuta in data 23/12/2020 risulta essere stata effettivamente trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata in data 17/03/2021, in data successiva alla presentazione delle integrazioni da parte del proponente e pertanto è necessario procedere alla loro valutazione;
- il progetto in esame riguarda interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla costruzione di un nuovo complesso abitativo;
- secondo la documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento ricade totalmente in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, richiede movimenti terra pari a 11.880 m³ e interessa una superficie di 8.853 m²;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- il richiedente è tenuto al versamento del deposito cauzionale ai sensi del comma 2, articolo 8 della L.r. n° 45/1989;
- il richiedente è tenuto al versamento del corrispettivo del costo di rimboschimento ai sensi del comma 4, art. 9 della L.r. n° 45/1989;

Visto il verbale di istruttoria in data 08/04/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui i Funzionari incaricati della istruttoria tecnica, Dott.sa Geol. Nervo Barbara e Peterlin Dott. For. Gabriele, hanno evidenziato che:

- l'intervento prevede la realizzazione di diversi corpi di fabbrica tra loro collegati a mezzo di un sistema di terrazzi e coperture ad andamento curvilineo sulla terrazza naturale di Clos de La Chapelle, sul versante occidentale del Monte Fraiteve;
- l'area in esame è situata presso l'ambito di Sansicario Alto che si estende in sinistra idrografica del Rio Envers e in destra del Rio Chagnard, compreso tra le quote 1.650 e 1.730 m.s.l.m., ed è caratterizzata da una morfologia prevalentemente sub-pianeggiante, debolmente digradante verso ovest;
- dal punto di vista geologico l'area di intervento è caratterizzata da depositi glaciali riconducibili al Supersintema del Moncenisio e da substrato metamorfico con protolite oceanico; i depositi rilevati mediante i sondaggi effettuati in sito sono rappresentati da una coltre di terreno vegetale associato a livelli ghiaiosi, posti al tetto di depositi ghiaioso-limosi, sabbioso-limosi e limi sabbiosi in matrice generalmente sabbioso-limosa in percentuali variabili; il basamento metamorfico non risulta essere affiorante nell'area di intervento;
- nella cartografia SIFRAP, PTC2, CARG e nella Carta dei dissesti della Variante urbanistica al PRGC l'area è compresa all'interno di una estesa deformazione gravitativa profonda di versante (DGPV), ma in corrispondenza di queste zone non sono stati osservati indizi di presunta instabilità e l'elaborazione dei dati PSInSAR non rileva la presenza di spostamenti superficiali collegati a fenomeni gravitativi, nel settore di Sansicario Alto;
- il versante dell'area di studio è stato parzialmente interessato ed è potenzialmente soggetto all'innescio di fenomeni valanghivi, ma nessun fenomeno ha mai raggiunto il sito di interesse;
- sono state eseguite le verifiche di sicurezza di tipo geotecnico (GEO), riguardanti la stabilità globale del complesso opere di scavo e di riporto-versante, condotte in riferimento a quanto indicato al Capitolo 6.8 delle NTC 2018, verificando il rispetto della condizione $Ed \leq Rd$ e realizzate

secondo la combinazione di carico Approccio 1 – Combinazione 2 (A2+M2+R2) tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali.

Per le sezioni significative verificate non sono emerse condizioni di instabilità o di stabilità precaria né per quanto riguarda la configurazione del pendio allo stato attuale né in configurazione di progetto;

- l'intervento sarà effettuato su terreni costituiti da spazi in disuso, in parte adibiti a parcheggio o deposito inerti, privi di vegetazione arborea, ad eccezione di isolati esemplari di larice ed abete rosso, non costituenti bosco secondo quanto stabilito dall'art. 3 della L.r. n° 4/2009;

- il richiedente è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 nella misura minima di 1.000,00 €;

- il richiedente è tenuto ad effettuare il rimboschimento previsto dal comma 1 dell'art. 9 della L.r. n° 45/1989 attraverso il rimboschimento di una superficie pari a quella trasformata o modificata o al versamento del corrispettivo pari a 1.920,22 € aumentato del 20%, e complessivamente pari a 2.304,26 €;

ed hanno espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale e geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la società M.G. Immobiliare s.r.l. (P. IVA 08975970016) a realizzare gli interventi di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione per la costruzione di un nuovo nucleo abitativo in comune di Cesana Torinese, Frazione San Sicario Alto, Località Clos de la Chapelle, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza con prescrizioni che si intendono qui integralmente richiamate;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione alla realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti, presentata dalla Società M.G. Immobiliare s.r.l. ;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società M.G. Immobiliare s.r.l. (P. IVA 08975970016) secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989 alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione presentata nel rispetto delle prescrizioni dettate con il verbale di istruttoria concluso in data 08/04/2021 facente parte integrante e sostanziale Allegato A del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la Società M.G. Immobiliare s.r.l. (P. IVA 08975970016), con sede in Piazza Castello, 17 - 20121 Milano a realizzare gli interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla costruzione di un nuovo complesso abitativo su terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 individuati al NCT del comune di Cesana Torinese, Sezione B, foglio n° 5, particelle n° 86, 326, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 339, 340, 342, 381 e 424, Frazione San Sicario Alto, Località Clos de la Chapelle nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla domanda di autorizzazione e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettate con il verbale di istruttoria facente parte integrante e sostanziale Allegato A del presente provvedimento, che si intendono integralmente richiamate, ed in particolare:

- a) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
- b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- c) in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- d) così come espresso nella Relazione geologica e geotecnica, le verifiche condotte hanno evidenziato un valore relativo alla resistenza di progetto Rd (SLU), calcolata mediante l'Approccio 2 per una platea di fondazione, pari ad almeno 207 kN/m². Viste le caratteristiche granulometriche dei terreni di fondazione, in sede di progettazione strutturale dovrà essere rivolta particolare attenzione alla valutazione dei possibili cedimenti differenziali;
- e) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in

modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali;

f) i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo o smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

g) sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali ove necessario; deve essere predisposta apposita cartografia riportante gli elementi costituenti il sistema di drenaggio;

h) i sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo;

i) le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;

l) durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;

m) per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;

n) tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;

o) è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;

p) il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

2) il soggetto autorizzato è tenuto, prima dell'inizio dei lavori a:

a) costituire il deposito cauzionale previsto dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 nella misura minima di 1.000,00 €

b) ad effettuare il rimboschimento previsto dal comma 1 dell'art. 9 della L.r. n° 45/1989 attraverso il rimboschimento di una superficie pari a quella trasformata o modificata o al versamento del corrispettivo pari a 1.920,22 € aumentato del 20%, e complessivamente pari a 2.304,26 €;

c) presentare il progetto di rimboschimento a firma di tecnico abilitato competente in materia qualora non venisse assolto l'obbligo di rimboschimento attraverso il pagamento del corrispettivo;

3) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate al punto precedente e nel verbale istruttorio allegato A del presente provvedimento;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della

direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

4) La presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione.

5) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ;

6) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

7) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e

spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di
Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Allegato (omissis)